



DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore D'ALIA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 7 MAGGIO 2009

Legge di riforma delle attività cinematografiche e audiovisive

ONOREVOLI SENATORI. – Il presente disegno di legge all'articolo 1 individua i principi – sia costituzionali che tecnici – su cui la presente legge si fonda. Merita attenzione il fatto che si individuano il cinema e l'audiovisivo come attività culturali *tout court*, sulla scorta della definizione fornita dalla Convenzione sulla protezione e la promozione della diversità delle espressioni culturali, fatta a Parigi il 20 ottobre 2005, ratificata ai sensi della legge 19 febbraio 2007, n. 19. Tale impostazione rappresenta il superamento del datato principio secondo cui solo determinate opere e non altre potessero fregiarsi della qualifica dell'«interesse culturale», non cogliendo e, anzi, travisando la portata culturale, sociale e strategica dell'intero settore produttivo cinematografico ed audiovisivo nel suo insieme, non trascurando l'importanza capitale che in tale logica deve rivestire la formazione delle professionalità e dei mestieri collegati al cinema, con particolare attenzione alla riqualificazione professionale, resa sempre più necessaria dalle profonde innovazioni tecnologiche del settore produttivo cinematografico ed audiovisivo.

Articolo 2

L'articolo 2 detta la base definitoria su cui poggia il linguaggio normativo del provvedimento, introducendo per la prima volta la definizione di «produttore», su cui poi basare la definizione di «produttore indipendente». Riveste particolare interesse notare come nell'intero ordinamento italiano – che con riguardo al settore in argomento si è spesso misurato con diverse definizioni di «produttore indipendente» – mai sia stata data una definizione di «produttore», conseguendone una equivocità logica e sostanziale della de-

rivante definizione di «produttore indipendente».

Nella definizione di «produttore indipendente», poi, è stato rimosso il vincolo di destinazione di prodotto nel triennio. Tale scelta è stata operata sulla base – di merito – che il divieto di destinare (ai fini del riconoscimento della qualifica di produttore indipendente) il 90 per cento della produzione di un produttore nel triennio ad un unico diffusore televisivo sia una previsione che, per le peculiarità del mercato italiano della diffusione televisiva, rende impossibile per un produttore essere qualificato come «indipendente». Tale modifica normativa si poggia sulla base – tecnica – dei principi generali della direttiva cosiddetta «Televisione senza frontiere» (direttiva 89/552/CEE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 ottobre 1989) che precisa come tale norma debba essere valutata dai Paesi membri sulla base della «capacità televisiva» dei singoli Paesi. Considerando come in Italia esistano, allo stato, solo due grandi diffusori generalisti, è di tutta evidenza come la previsione in esame, nel non tenere conto della situazione duopolistica/duopsonistica del mercato rilevante della diffusione televisiva, si riduca ad un indebito ostacolo per i produttori nazionali ad essere considerati come «indipendenti».

Articolo 3

L'articolo 3 ridefinisce la natura, il ruolo, i compiti e le funzioni della attuale Direzione generale per il cinema presso il Ministero per i beni e le attività culturali.

Ed infatti, a mente della funzione cui il dettato dell'articolo 53 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, chiama il Ministero

per i beni e le attività culturali - «promozione delle attività culturali; promozione dello spettacolo (attività teatrali, musicali, cinematografiche, di danza, circensi, dello spettacolo viaggiante), anche tramite la promozione delle produzioni cinematografiche, radiotelevisive e multimediali» - si ritiene opportuno e necessario unificare le funzioni e le attività di supporto e promozione sia del cinema che dell'audiovisivo nell'area funzionale riservata alla attuale Direzione generale per il cinema che, avendo storicamente trascurato tutto l'importantissimo settore industriale dell'audiovisivo (autorelegandosi in una gestione spesso autoreferenziale del cinema «culturale» italiano), deve oggi dare piena attuazione alla richiamata norma.

Con tale scelta operativa, tra l'altro, si coglie il risultato di innovare e potenziare il ruolo centrale e strategico della Direzione generale attribuendole sia la responsabilità operativa e di promozione afferente all'audiovisivo, sia la gestione del costituendo «Fondo speciale per il cinema e l'audiovisivo», di cui *infra*, senza ricorrere alla istituzione di nuovi enti di diritto pubblico che rappresenterebbero, senz'altro, un inutile ed ipertrofico appesantimento burocratico, gestionale e, in ultima analisi, di costi pubblici.

L'attuale Direzione generale per il cinema assume pertanto la nuova denominazione di «Direzione generale per il cinema e l'audiovisivo» ed è reso immediatamente applicabile anche all'audiovisivo l'intero *corpus* normativo che oggi è riferito esclusivamente al cinema.

Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, il Ministro per i beni e attività culturali, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, adotta i necessari decreti attuativi per la conseguente armonizzazione normativa.

Con il comma 4 dell'articolo 3 qui in esame, viene poi istituita la «Commissione per il cinema e l'audiovisivo», chiamata a valutare e classificare i progetti e le opere

per cui sia presentata richiesta di finanziamento.

Tale Commissione è formata da esponenti dei settori imprenditoriali, professionali ed autoriali del cinema e dell'audiovisivo, al fine di rendere più trasparente e meno condizionato dalla politica il processo di selezione e classificazione dei progetti e delle opere stesse.

Articoli 5, 6, 7 e 8

In questi articoli viene novellata la vigente normativa in tema di obblighi di investimento, obblighi di programmazione, rapporti tra diffusori e produttori indipendenti ed in tema di diffusione televisiva nazionale.

In buona sostanza, si rivisita profondamente quel *corpus* normativo che dapprima con la legge 30 aprile 1998, n. 122, poi trasferita nel testo unico della radiotelevisione, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, disciplina gli obblighi per i diffusori televisivi nazionali di investire in produzione ed acquisto di prodotto europeo e di diffondere prodotto europeo.

In tale ambito è stata operata una scelta di maggior rigore e, soprattutto, di univocità interpretativa volta ad evitare ogni possibilità elusiva di detti obblighi, evenienza quest'ultima non estranea alla applicazione di detta normativa fin dal 1998, anno di entrata in vigore della cosiddetta «legge Veltroni» (la citata legge n. 122).

Senz'altro merita particolare attenzione, poi, quanto previsto nell'articolo 7, in tema di rapporti fra diffusori e produttori indipendenti, ove si prevede tra l'altro che tra dette due categorie debbano intercorrere negoziazioni trasparenti e distinte in relazione a:

a) ciascun diritto oggetto di negoziazione e relativo corrispettivo da parametrare, in caso di preacquisto di licenza o associazione alla produzione, al costo di produzione e, in caso di licenza di diritti di sfruttamento su opere già realizzate e distribuite, ai risul-

tati commerciali conseguiti. Il Ministro per i beni e le attività culturali ed il Ministro dello sviluppo economico adottano, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti che dettino i parametri ed i valori minimi per tali contrattazioni;

b) ciascuna piattaforma o modalità di trasmissione o distribuzione;

c) il numero dei passaggi e la durata massima temporale delle licenze oggetto di tali negoziazioni che sia compatibile con l'accesso ai finanziamenti europei del programma Media e in nessun caso superiore a cinque anni. Il Ministro per i beni e le attività culturali ed il Ministro dello sviluppo economico con lo stesso decreto di cui alla lettera a) stabiliscono il numero massimo di passaggi e la durata massima temporale delle licenze di cui sopra.

Articolo 9

Si istituisce, presso il Ministero per i beni e le attività culturali, il Fondo speciale per il cinema e l'audiovisivo che, in estrema sintesi e sostanza, è destinato ad essere il Fondo speciale, strutturalmente separato dallo storico FUS (il Fondo unico per lo spettacolo), e destinato alla promozione ed al finanziamento della produzione cinematografica ed audiovisiva nazionale.

Tale Fondo speciale è alimentato, in primo luogo, dalla quota parte del FUS destinata alla cinematografia e, in secondo luogo, dalla partecipazione di tutti gli operatori del sistema, o della cosiddetta «filiera», dalla produzione, all'esercizio, ai diffusori televisivi sia *FreeTV* che *PayTV* - ai gestori di rete e di telefonia.

Altra fonte di approvvigionamento del Fondo speciale è rappresentata dagli importi collazionati a titolo di «compensi per le riproduzioni private senza scopo di lucro» di cui al decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 68, e alla legge 22 aprile 1941, n. 633.

Tale ultima scelta è dettata dalla sentita necessità di rendere effettivamente disponibili per il settore cinematografico ed audiovisivo gli importi di cui sopra che, sovente, si perdono in intricate logiche di ripartizione agli aventi diritto, poste in essere dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE) e dalle categorie di settore che, dovendo districarsi in una normativa non sempre di facile attuazione, si trovano troppo spesso nella quasi impossibilità di adempiere adeguatamente al complesso compito cui sono chiamate.

Le risorse del Fondo speciale saranno attribuite secondo le seguenti ripartizioni di massima:

a) il 65 per cento alle attività cinematografiche;

b) il 35 per cento alle attività audiovisive.

Le risorse presenti nel Fondo speciale sono proporzionalmente, per il 60 per cento a contributi ad attribuzione automatica e per il 40 per cento a contributi ad attribuzione selettiva.

Articoli 10, 11 e 12

Con gli articoli qui in esame si istituisce l'«Accademia di alta formazione e riqualificazione dei mestieri del cinema e del doppiaggio», istituzione deputata alla formazione e riqualificazione di eccellenza.

Scelta questa resasi necessaria per dare una compiuta risposta operativa all'istanza di tutti i settori produttivi, distributivi e di esercizio di poter contare su maestranze e professionisti adeguatamente formati, soprattutto riguardo alle nuove tecnologie che tendono sempre più a porre in evidenza categorie di professionisti, artigiani ed artisti a dover affrontare la sfida dell'innovazione in assenza di adeguati strumenti di formazione e riqualificazione, assenza che ormai sta incidendo

pesantemente anche sul piano dell'occupazione.

Articolo 13

Questo articolo prevede norme per il riconoscimento di benefici fiscali per il settore, ritenuti essenziali per favorire lo sviluppo della produzione e dell'economia del cinema e dell'audiovisivo. Queste misure consentono, infatti, il reperimento in tutto il settore privato di fonti di finanziamento e di capitali di investimento aggiuntivi alle risorse del Fondo speciale. Pertanto, oltre a stabilire un regime tributario agevolato per il credito cinematografico, si istituiscono crediti d'imposta a favore delle persone fisiche e delle imprese per gli investimenti compiuti nelle produzioni cinematografiche, misure di *tax shelter* e benefici fiscali per le imprese che prestano servizi di produzione esecutiva per committenti esteri, utilizzando manodopera e professionisti italiani, riduzione ed armonizzazione dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) per le operazioni, le attività ed i contratti di vendita dei diritti delle opere e per la distribuzione, il noleggio e il mandato relativi allo sfruttamento delle opere, nonché per la costituzione dei soggetti che operano per la diffusione della cultura cinematografica.

In particolare, il coinvolgimento di imprese esterne al settore cinema ha un'importante connotazione di incremento non solo quantitativo, ma anche qualitativo, dato che l'investitore terzo sarà indotto a convogliare risorse soltanto su progetti che presentino una particolare attrattività a livello tecnico, artistico e culturale o anche solo di mercato.

Invece, il «*tax shelter*» di tipo «endogeno» (ovvero quello in favore delle imprese di settore che investano proprie risorse finalizzate all'attività cinematografica) è volto a disin-

centivare la tendenza, consolidata nel nostro Paese, di utilizzare per lo sviluppo delle attività cinematografiche risorse esclusivamente provenienti da fonti «esterne» all'impresa (quale, ad esempio, il FUS statale).

Lo strumento che si è individuato al fine di riconoscere tali benefici fiscali, per entrambe le tipologie di incentivazione, è il credito d'imposta. L'opzione per tale strumento è stata dettata, in particolare, da due prioritarie esigenze di corretta e trasparente gestione fiscale e contabile. Da un lato, infatti, tenuto conto che il beneficio del credito d'imposta deriva dalla compensazione tra quest'ultimo e il debito fiscale, gli interi flussi finanziari saranno automaticamente sottoposti ad un continuo ed automatico monitoraggio da parte dell'Agenzia delle entrate. Dall'altro, proprio in quanto operante in funzione del debito fiscale (a sua volta funzione della base imponibile), lo strumento in esame mira anche ad una finalità di incentivazione all'emersione dell'utile d'impresa, imprescindibile presupposto per poter accedere ai benefici di cui sopra.

È importante precisare, poi, che i meccanismi che si propongono con la disposizione in esame solo apparentemente rappresentano un costo erariale, in termini di mancato gettito. Se, difatti, è vero che, nell'immediatezza della vigenza delle norme sarà registrabile un, seppur modesto, decremento del flusso fiscale, l'inevitabile aumento dei volumi produttivi porterà quale automatica ed ineludibile conseguenza una crescita di volumi occupazionali e di prestazione di servizi connessi, le cui retribuzioni saranno naturalmente sottoposte a tassazione ordinaria. Non è quindi difficile prevedere che, con il sistema a regime, il saldo di gettito fiscale derivante dalla proposta normativa andrà rapidamente in attivo.

DISEGNO DI LEGGE

CAPO I

PRINCÌPI GENERALI

Art. 1.

(Principi generali)

1. La Repubblica riconosce le attività cinematografiche e audiovisive come parte essenziale e strategica del patrimonio culturale del Paese, strumento di comunicazione e di aggregazione sociale, nonché di affermazione dell'identità nazionale quale strumento di valorizzazione della diversità linguistica e culturale della Repubblica italiana.

2. I comuni, le province, le città metropolitane, le regioni e lo Stato sostengono e promuovono la libertà di espressione e l'innovazione artistica, imprenditoriale e tecnologica, e favoriscono lo sviluppo dell'industria cinematografica e audiovisiva.

3. La Repubblica riconosce il cinema e l'audiovisivo quali attività culturali, come definite dalla Convenzione sulla protezione e la promozione della diversità delle espressioni culturali, fatta a Parigi il 20 ottobre 2005, ratificata ai sensi della legge 19 febbraio 2007, n. 19.

4. La Repubblica riconosce l'importanza culturale, sociale, imprenditoriale e occupazionale rivestita dall'industria cinematografica e audiovisiva nazionale e dalle arti e mestieri che compongono detto settore industriale. A tal fine attribuisce primaria importanza alla formazione, all'aggiornamento e alla riqualificazione delle professioni tecnico-artistiche del cinema e dell'audiovisivo. Attribuisce altresì primaria importanza al-

l'abbattimento delle barriere linguistiche, ostacolo alla libera circolazione transnazionale delle opere cinematografiche e audiovisive italiane ed europee e, a tal fine, promuove ogni iniziativa volta al raggiungimento di una effettiva circolazione e fruibilità internazionale delle opere cinematografiche e audiovisive italiane ed europee.

5. La Repubblica riconosce le attività cinematografiche e audiovisive come settore dell'industria culturale, in ragione della loro rilevanza imprenditoriale ed economica.

6. In attuazione dei principi di cui agli articoli 3, 9 e 41 della Costituzione, in conformità agli articoli 117 e 118 della Costituzione, la Repubblica adotta e attua le politiche e gli interventi per la razionalizzazione, il coordinamento, la promozione e lo sviluppo delle attività cinematografiche e audiovisive, con particolare attenzione e riguardo alla formazione di eccellenza nonché alla produzione, diffusione e distribuzione.

7. La Repubblica promuove l'apporto di risorse economico-finanziarie da parte di intermediari finanziari e di investitori privati in favore della produzione, distribuzione e diffusione delle opere cinematografiche e audiovisive. A tal fine promuove strumenti di incentivazione fiscale all'investimento nell'industria cinematografica e audiovisiva.

Art. 2.

(Definizioni)

1. Ai fini della presente legge si intende per:

a) opera filmica o film: l'opera dell'ingegno ai sensi della disciplina sulla protezione del diritto d'autore, realizzata su supporto di qualsiasi natura, di carattere narrativo, documentaristico o di animazione, destinata prioritariamente allo sfruttamento nelle sale cinematografiche e di durata superiore ai 75 minuti;

b) opera audiovisiva: l'opera dell'ingegno ai sensi della disciplina sulla protezione del diritto d'autore, realizzata su supporto di qualsiasi natura, di carattere narrativo, documentaristico o di animazione, destinata al pubblico attraverso qualunque tecnologia, supporto e sistema di diffusione e distribuzione delle opere diversi dalla sala cinematografica dal titolare dei diritti di utilizzazione;

c) produttore: il soggetto che, nella titolarità dei diritti di proprietà e di utilizzazione economica relativi agli elementi editoriali su cui la produzione si basa, ha organizzato e realizzato l'opera cinematografica o audiovisiva, a prescindere dalla titolarità e provenienza delle risorse economico-finanziarie impiegate per la produzione stessa;

d) produttore indipendente: l'operatore di comunicazione europeo che svolge attività di produzione cinematografica o audiovisiva e che non sia controllato da o collegato a soggetti destinatari di concessione, di licenza o di autorizzazione per la diffusione radiotelevisiva e che non sia legato a detti soggetti da contratti di esclusiva aventi ad oggetto lo sviluppo, la produzione o la fornitura di opere cinematografiche e audiovisive.

CAPO II

ATTIVITÀ CINEMATOGRAFICHE E AUDIOVISIVE. RAPPORTI TRA PRODUZIONE E DIFFUSIONE

Art. 3.

*(Istituzione della Direzione generale
per il cinema e l'audiovisivo presso
il Dipartimento per lo spettacolo e lo sport)*

1. La Direzione generale per il cinema del Ministero per i beni e le attività culturali è ridenominata «Direzione generale per il cinema e l'audiovisivo».

2. Le disposizioni di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, e al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, si applicano anche all'opera audiovisiva.

3. Il Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, adotta, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, decreti che stabiliscono le modalità tecniche di applicabilità della normativa di cui al comma 2 anche all'opera audiovisiva, tenuto conto di quanto previsto all'articolo 9 della presente legge.

4. È istituita, presso la Direzione generale per il cinema e l'audiovisivo, la Commissione per il cinema e l'audiovisivo, di seguito denominata «Commissione».

5. La Commissione è formata da non meno di tredici e non più di diciassette membri e può essere articolata, su indicazione del Direttore generale per il cinema e l'audiovisivo, in più sottocommissioni ai fini della migliore razionalità e celerità nell'adempimento delle proprie attribuzioni. La Commissione e le eventuali sottocommissioni sono presiedute dal Direttore generale per il cinema e l'audiovisivo. I componenti devono possedere alte e riconosciute qualificazioni professionali, culturali e scientifiche direttamente riferibili alle funzioni e ai compiti della Commissione.

6. Fanno in ogni caso parte della Commissione:

a) tre persone di accertata competenza ed esperienza nel campo della produzione cinematografica e audiovisiva;

b) tre rappresentanti di accertata competenza ed esperienza degli autori cinematografici e di opere audiovisive;

c) due esperti di chiara fama nel settore delle attività cinematografiche e audiovisive;

d) due persone di accertata competenza ed esperienza nel campo della distribuzione e dell'esercizio cinematografici;

e) due persone di accertata competenza ed esperienza nel campo della diffusione e

commercializzazione nel campo dell'audiovisivo.

7. I membri della Commissione sono nominati dal Ministro per i beni e le attività culturali che li sceglie in un elenco di cinque candidati, proposto dalle organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative del settore cinematografico e audiovisivo, per ciascuna delle categorie di cui alle lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)* ed *e)* del comma 6. Le stesse modalità di nomina si applicano per ciascuno degli eventuali ulteriori membri della Commissione esprimibili entro i limiti numerici di cui al comma 5. Nel caso in cui i soggetti che vi sono tenuti non presentino le candidature stabilite nei tempi richiesti dalla Direzione generale per il cinema e l'audiovisivo, questa provvede in via sostitutiva nel rispetto delle componenti di categoria indicate dal comma 6.

8. I membri della Commissione, durante il loro mandato, non possono esercitare, a pena di decadenza, le attività di impresa previste dall'articolo 2195 del codice civile, quando esse attengano al settore cinematografico e audiovisivo; non possono essere amministratori o sindaci di società che svolgano le medesime attività; non possono, a pena di decadenza, essere titolari di rapporti di collaborazione professionale o di consulenza con il Ministero per i beni e le attività culturali; non possono essere amministratori o sindaci né presidenti o membri dei consigli di amministrazione di società, enti o soggetti destinatari, anche parziali, di contributi o di altre forme di finanziamento da parte del Ministero per i beni e le attività culturali, né assumere incarichi professionali in progetti o iniziative il cui finanziamento, anche parziale, dipenda dalle valutazioni e deliberazioni della Commissione.

9. La Commissione dura in carica due anni ed i suoi componenti non possono essere immediatamente confermati. L'organizzazione e il funzionamento della Commissione sono stabiliti con proprio decreto dal

Ministro per i beni e le attività culturali su proposta del Direttore generale per il cinema e l'audiovisivo. Con il medesimo decreto è stabilito il trattamento economico dei componenti della Commissione.

10. A decorrere dalla data di costituzione della Commissione è soppressa la Commissione per la cinematografia di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, e successive modificazioni.

Art. 4.

(Compiti e funzioni della Commissione)

1. La Commissione valuta e classifica i progetti, le opere e i requisiti dei soggetti che richiedono l'accesso ai contributi selettivi, di cui all'articolo 9, comma 6, e propone le conseguenti delibere. Il Direttore generale per il cinema e l'audiovisivo delibera la concessione dei contributi, il loro ammontare e le modalità di erogazione in base alle determinazioni della Commissione. La Commissione valuta, classifica e riconosce qualunque altra tipologia di contribuzione selettiva erogabile dalla Direzione generale per il cinema e l'audiovisivo.

2. Nell'esercizio delle sue funzioni, la Commissione opera in base ai principi di imparzialità, professionalità, trasparenza e pubblicità degli atti. Assume i provvedimenti che le competono con piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione.

Art. 5.

(Obblighi di investimento)

1. Gli operatori di rete, le emittenti televisive nazionali ed i fornitori di contenuti audiovisivi, soggetti alla giurisdizione italiana, indipendentemente dalle modalità di trasmissione, ad esclusione della concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, riservano

obbligatoriamente ogni anno una quota non inferiore al 10 per cento dei fatturati annui al netto dell'imposta sul valore aggiunto (IVA), come risultanti dal bilancio e dalla documentazione contabile relativa all'anno precedente, alla produzione di opere filmiche e audiovisive di produzione europea realizzate da produttori indipendenti. Per la concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo tale quota non può essere inferiore al 15 per cento.

2. Gli operatori di rete, le emittenti televisive nazionali e i fornitori di contenuti audiovisivi, soggetti alla giurisdizione italiana, indipendentemente dalle modalità di trasmissione, inclusa la concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, riservano obbligatoriamente ogni anno una quota non inferiore al 5 per cento dei fatturati annui al netto dell'IVA, come risultanti dal bilancio e dalla documentazione contabile relativa all'anno precedente, all'acquisto di opere filmiche e audiovisive di produzione europea realizzate da produttori indipendenti.

3. Delle quote obbligatorie di investimento di cui ai commi 1 e 2, il 45 per cento è riservato a film, come definiti all'articolo 2, il 45 per cento è riservato a opere audiovisive, come definite all'articolo 2, ed il 10 per cento a produzioni, filmiche o audiovisive, anche in tecnica di animazione, specificamente destinate alla formazione dell'infanzia e al sano sviluppo psicopedagogico dei più giovani.

4. Una percentuale non inferiore al 35 per cento di ciascuna delle quote indicate ai commi da 1 a 3 è destinata alla produzione e all'acquisto di opere filmiche e audiovisive di nazionalità italiana realizzate negli ultimi due anni.

5. Ai fini dei corretti computo, verifica e controllo dell'effettivo rispetto delle quote di investimento di cui al presente articolo, non possono essere contabilizzate ai fini dell'adempimento di detti obblighi le transazioni intercorrenti tra soggetti facenti capo al medesimo gruppo societario aventi ad og-

getto diritti relativi ad una medesima opera filmica o audiovisiva.

6. Ai soggetti di cui al comma 1, ad esclusione della concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, che non osservino gli obblighi di cui al presente articolo, ovvero che omettano di provvedere alla corresponsione dei compensi previsti dalla vigente normativa e derivanti dall'esercizio dei diritti d'autore e dei diritti connessi sui contenuti cinematografici o audiovisivi trasmessi o diffusi o comunque resi disponibili al pubblico, ovvero che omettano di provvedere alla tempestiva rimozione dei contenuti cinematografici o audiovisivi abusivamente riprodotti o diffusi o comunque resi disponibili al pubblico, è irrogata una sanzione amministrativa pecuniaria pari al 150 per cento dei complessivi importi previsti ai commi 1 e 2.

7. La competenza sulla verifica, sul controllo, sull'ispezione e sulla conseguente irrogazione delle sanzioni spetta all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

Art. 6.

(Obblighi di programmazione)

1. Gli operatori di rete, le emittenti televisive nazionali e i fornitori di contenuti audiovisivi, ivi inclusa la concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, indipendentemente dalla codifica delle trasmissioni, riservano alle opere filmiche e audiovisive italiane ed europee, come definite dalla direttiva 89/552/CEE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 ottobre 1989, non meno del 60 per cento del tempo mensile di trasmissione, escluso il tempo dedicato a notiziari, manifestazioni sportive, giochi televisivi, pubblicità, servizi *teletext*, *talk show* o televendite. Tale quota deve essere ugualmente distribuita all'interno di ciascuna fascia oraria di programmazione, ripartita tra i diversi generi di opere italiane ed europee e deve riguardare opere prodotte negli ultimi

cinque anni. Il 50 per cento della programmazione filmica e audiovisiva europea deve essere trasmessa in *prime time*. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ridefinisce le quote di riserva di cui al presente comma ove dalla stessa ritenuto necessario.

Art. 7.

*(Rapporti tra diffusori
e produttori indipendenti)*

1. Gli operatori di rete, le emittenti televisive nazionali e i fornitori di contenuti audiovisivi soggetti alla giurisdizione italiana, ivi inclusa la concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, indipendentemente dalla modalità di trasmissione, nonché gli operatori delle telecomunicazioni fisse e mobili e i fornitori di accesso alla rete *internet*, sono obbligati a condurre relativamente alle opere audiovisive e cinematografiche realizzate da produttori indipendenti, anche in regime di appalto, negoziazioni trasparenti e distinte in relazione a:

a) ciascun diritto oggetto di negoziazione e relativo corrispettivo da parametrare, in caso di preacquisto di licenza o associazione alla produzione, al costo di produzione e, in caso di licenza di diritti di sfruttamento su opere già realizzate e distribuite, ai risultati commerciali conseguiti. Il Ministro per i beni e le attività culturali e il Ministro dello sviluppo economico adottano entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti che stabiliscono i parametri e i valori minimi per tali contrattazioni;

b) ciascuna piattaforma o modalità di trasmissione o distribuzione;

c) il numero dei passaggi e la durata massima temporale delle licenze oggetto di tali negoziazioni che sia compatibile con l'accesso ai finanziamenti europei del programma Media e in nessun caso superiore a cinque anni. Il Ministro per i beni e le atti-

vità culturali e il Ministro dello sviluppo economico, con lo stesso decreto di cui alla lettera a), stabiliscono il numero massimo di passaggi e la durata massima temporale delle licenze di cui alla presente lettera.

Art. 8.

(Diffusione televisiva nazionale)

1. Tutti gli operatori di rete, le emittenti televisive nazionali e i fornitori di contenuti audiovisivi soggetti alla giurisdizione italiana, indipendentemente dalla modalità di trasmissione, si attegono, nell'esercizio della attività di diffusione al pubblico di contenuti cinematografici e audiovisivi e di sequenze di immagini in movimento, a direttive di condotta, di modalità di diffusione, di parità di trattamento nei rapporti con altri operatori di comunicazione e di corretta e trasparente osservanza degli obblighi e dei doveri loro imposti dalla presente legge e dall'intera normativa vigente in materia.

2. Il Ministero dello sviluppo economico, con cadenza triennale secondo le medesime scadenze di rinnovo già previste dal contratto di servizio tra il Ministero delle comunicazioni e la RAI-Radiotelevisione italiana spa, nonché secondo le scadenze di rinnovo stabilite dal nuovo contratto di servizio eventualmente stipulato tra il Ministero dello sviluppo economico e la RAI-Radiotelevisione italiana spa, adotta decreti che stabiliscono le regole, le modalità, gli obblighi e i doveri cui tutti gli operatori di rete, le emittenti televisive nazionali e i fornitori di contenuti audiovisivi soggetti alla giurisdizione italiana, indipendentemente dalla modalità di trasmissione, devono attenersi nell'esercizio della attività di diffusione al pubblico di contenuti cinematografici, audiovisivi e di sequenze di immagini in movimento.

3. I decreti di cui al comma 2 si adeguano e si coordinano con i contenuti tecnici e di merito dei contratti di servizio previsti dal medesimo comma 2, nel rigoroso rispetto della parità di trattamento al fine di garantire la più corretta e trasparente competizione concorrenziale.

CAPO III.

FONDO SPECIALE PER IL CINEMA E L'AUDIOVISIVO

Art. 9.

(Istituzione del Fondo speciale per il cinema e l'audiovisivo)

1. È istituito, presso il Ministero per i beni e le attività culturali, il Fondo speciale per il cinema e l'audiovisivo, di seguito denominato «Fondo speciale».

2. Il Fondo speciale è alimentato con la quota parte destinata alla cinematografia e all'audiovisivo del Fondo unico per lo spettacolo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163. Il Fondo speciale è alimentato altresì dalle risorse di cui al comma 3 del presente articolo e dal gettito derivante dalle seguenti risorse:

a) una quota percentuale, non inferiore all'1 per cento e non superiore al 3 per cento, del fatturato annuo al netto dell'IVA degli operatori di rete, delle emittenti televisive nazionali e dei fornitori di contenuti audiovisivi soggetti alla giurisdizione italiana, indipendentemente dalla modalità di trasmissione;

b) una quota percentuale, non inferiore all'1 per cento e non superiore al 3 per cento, del fatturato annuo al netto dell'IVA,

degli operatori di rete, delle emittenti televisive e dei fornitori di contenuti audiovisivi che, indipendentemente dalla modalità di trasmissione, offrono al pubblico servizi e programmi a pagamento;

c) una quota percentuale, non inferiore all'1 per cento e non superiore al 3 per cento, del fatturato annuo, al netto dell'IVA, degli operatori delle telecomunicazioni fisse e mobili e dei fornitori di accesso alla rete *internet*, esclusivamente derivante dal traffico dei contenuti cinematografici e audiovisivi offerti al pubblico a pagamento, indipendentemente dalla tecnologia di trasmissione o di trasferimento dati;

d) una quota percentuale, non inferiore all'1 per cento e non superiore al 3 per cento, del fatturato annuo, al netto dell'IVA, dei distributori di *home-video* derivante da noleggio e da vendita di videogrammi;

e) una quota percentuale, non inferiore allo 0,5 per cento e non superiore al 2 per cento del fatturato annuo, al netto dell'IVA, degli esercenti cinematografici esclusivamente derivante dalla vendita di biglietti di ingresso alle sale cinematografiche per la proiezione di film;

f) una quota percentuale, non inferiore all'1 per cento e non superiore al 3 per cento del fatturato annuo, al netto dell'IVA, delle concessionarie pubblicitarie che operano raccolta pubblicitaria in favore dei soggetti di cui alle lettere da a) ad e).

3. Gli importi collazionati dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE) a titolo di compensi per le riproduzioni private senza scopi di lucro ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 68, e della legge 22 aprile 1941, n. 633, sono integralmente destinati ad incrementare il Fondo speciale. Della collazione di detti importi e della attribuzione degli stessi al Fondo speciale è incaricata la SIAE.

4. Ai soggetti di cui al comma 2 che non osservino l'obbligo di cui al medesimo comma 2, ovvero che tollerino, consentano ovvero lucrino, direttamente o indirettamente, sul traffico illegale di contenuti cinematografici o audiovisivi, è applicata una sanzione amministrativa pecuniaria pari al 150 per cento dell'obbligo violato o, alternativamente, del lucro indebitamente conseguito. In caso di grave e reiterata omissione nei pagamenti dovuti ovvero nel caso di mancata rimozione dei contenuti cinematografici o audiovisivi illegalmente trasmessi o diffusi o comunque resi disponibili al pubblico, l'obbligo di erogazione in favore del Fondo speciale è raddoppiato per ogni anno a cui è riferibile l'attività o la condotta sanzionata dal presente comma.

5. Alla verifica, controllo, ispezione e conseguente irrogazione delle sanzioni è competente la Autorità per le garanzie nelle comunicazioni che a tal fine si coordina e si avvale della cooperazione della SIAE.

6. Le risorse presenti nel Fondo speciale sono destinate per il 60 per cento a contributi ad attribuzione automatica e per il 40 per cento a contributi ad attribuzione selettiva e sono allocate come segue:

a) il 65 per cento alle attività cinematografiche;

b) il 35 per cento alle attività audiovisive.

7. Il Ministro per i beni e le attività culturali e il Ministro dello sviluppo economico, con appositi decreti da adottare dopo aver acquisito il parere della Commissione, stabiliscono i criteri e le modalità attuative di quanto previsto dal presente articolo.

CAPO IV
FORMAZIONE

Art. 10.

*(Accademia di alta formazione
e riqualificazione dei mestieri del cinema
e del doppiaggio)*

1. In attuazione di quanto previsto all'articolo 1, comma 4, è istituita, con sede in Roma, l'Accademia di alta formazione e riqualificazione dei mestieri del cinema e del doppiaggio, di seguito denominata «Accademia». L'Accademia è dotata di personalità giuridica di diritto pubblico ed è sottoposta alla vigilanza e alla tutela del Ministero per i beni e le attività culturali.

2. L'Accademia ha il compito della formazione e riqualificazione professionale e dell'addestramento pratico degli elementi artistici, tecnici e direttivi, italiani ed europei, che concorrono alla produzione cinematografica e audiovisiva in tutti i comparti professionali, sia tecnici che artistici, strumentali e di supporto alla produzione, post-produzione, edizione, distribuzione ed esercizio.

3. L'Accademia promuove gli studi, le ricerche e le esperienze internazionali nei settori di cui al comma 2, anche mediante pubblicazioni e la formazione di banche dati pubbliche e di archivi, al fine di elevare e diffondere la cultura cinematografica e audiovisiva per il miglioramento della produzione nazionale e per la salvaguardia della lingua e della cultura italiane.

4. L'Accademia provvede alla organizzazione e alla gestione di centri sperimentali di doppiaggio per edizioni multilingue di opere italiane, con annessi laboratori e sale doppiaggio, di sincronizzazione e di missaggio, nonché di corsi teorico-pratici, per la frequenza dei quali possono essere assegnate borse di studio.

Art. 11.

(Funzionamento dell'Accademia)

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge sono stabilite:

- a) le norme di accesso all'Accademia;
- b) le norme relative all'assunzione e allo stato giuridico ed economico del personale dell'Accademia, alla dotazione organica del personale medesimo e al trattamento di quiescenza.

2. Per la copertura delle vacanze di organico dell'Accademia si provvede mediante le procedure di cui al capo III del titolo II del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

3. L'Accademia rilascia, al termine degli studi, il titolo di «esperto qualificato» in ciascuna delle arti e in ciascuno dei mestieri del cinema e dell'audiovisivo.

Art. 12.

(Ordinamento dell'Accademia)

1. Lo statuto dell'Accademia è approvato con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, adottato di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentita la Direzione generale per il cinema e l'audiovisivo. Con lo statuto sono stabilite le norme per il funzionamento dell'Accademia, la nomina e le funzioni degli organi, nonché la gestione contabile e del personale.

2. Sono organi dell'Accademia:

- a) il presidente;
- b) il consiglio di amministrazione;
- c) il collegio dei revisori dei conti.

3. Il presidente, scelto fra persone particolarmente qualificate sul piano culturale e professionale, è nominato con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, sentite le competenti Commissioni permanenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati. Il presidente ha la legale rappresentanza dell'Accademia, dura in carica quattro anni e può essere confermato una sola volta. Al presidente spetta una indennità annua di carica, la cui misura è determinata con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

4. Il consiglio di amministrazione è composto da:

- a) il presidente dell'Accademia;
- b) un esperto per ogni area di attività dell'Accademia;
- c) un rappresentante di Cinecittà Holding spa;
- d) un rappresentante della RAI-Radiotelevisione italiana spa;
- e) un rappresentante dell'Associazione nazionale industrie cinematografiche, audiovisive e multimediali (ANICA);
- f) un rappresentante dell'Associazione generale italiana per lo spettacolo (AGIS).

5. Gli esperti di cui al comma 4, lettera b), scelti tra personalità di particolare competenza nei settori di attività di cui al comma 2 dell'articolo 10, sono nominati con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, sentito il parere della Commissione. Il consiglio di amministrazione nomina il vicepresidente tra i suoi componenti. I compensi spettanti al vicepresidente e agli altri membri del consiglio di amministrazione sono determinati con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

6. Il controllo della gestione finanziaria dell'Accademia è demandato ad un collegio di tre revisori dei conti nominati dal Presidente del Consiglio dei ministri. I revisori dei conti durano in carica tre anni e possono

essere confermati. I revisori dei conti compilano, sul bilancio preventivo e sul conto consuntivo, distinte relazioni che sono comunicate al Ministero per i beni e le attività culturali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Ai componenti del collegio dei revisori dei conti spetta un emolumento nella misura fissata anno per anno dal Ministro dell'economia e delle finanze.

7. I contratti stipulati dall'Accademia nell'esercizio della propria attività istituzionale sono disciplinati dalle norme del codice civile. Per esigenze didattiche, di ricerca e di produzione dell'ente, possono essere conferiti incarichi, ai sensi del comma 6 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, ad esperti in materia cinematografica, audiovisiva e della comunicazione.

CAPO V

INCENTIVAZIONE FISCALE ALL'INVESTIMENTO

Art. 13.

(Incentivazione fiscale all'investimento)

1. Sono riconosciuti in favore di persone fisiche e giuridiche di nazionalità italiana che investano in produzione cinematografica e audiovisiva, benefici fiscali, in forma di credito di imposta, secondo i seguenti criteri:

a) riconoscimento alle persone fisiche, non esercenti attività di impresa, che investono nella produzione di opere cinematografiche e audiovisive, di un credito d'imposta, da utilizzare ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, per un ammontare non superiore al 50 per cento dell'investimento;

b) riconoscimento alle imprese, non operanti nel settore della produzione cinematografica e audiovisiva, che investono nella produzione di opere cinematografiche e au-

diotivive, di un credito d'imposta, da utilizzare in compensazione ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, per un ammontare non superiore al 40 per cento dell'investimento effettuato;

c) individuazione di forme di tassazione agevolata sostitutiva dei proventi netti incassati dalle persone fisiche o dalle imprese di cui alla lettera *b)* in eccedenza rispetto all'investimento effettuato;

d) obbligo per le imprese di produzione che beneficiano degli investimenti di cui alle lettere da *a)* a *c)* di utilizzare il 100 per cento di dette risorse nel territorio nazionale, impiegando mano d'opera italiana e privilegiando la formazione e l'apprendistato in tutti i settori tecnici di produzione;

e) il credito d'imposta di cui alla lettera *a)* non concorre alla formazione del reddito imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e non può eccedere la somma di euro 150.000 per ciascun periodo d'imposta;

f) il credito d'imposta di cui alla lettera *b)* non concorre alla formazione del reddito imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle società e dell'imposta regionale sulle attività produttive e non può eccedere la somma di euro 750.000 per ciascun periodo d'imposta.

2. Sono riconosciuti in favore delle imprese di produzione cinematografica e audiovisiva, di distribuzione cinematografica, nonché degli esercenti, di nazionalità italiana, crediti di imposta a valere sugli investimenti in produzione e distribuzione ed esercizio, secondo i seguenti criteri:

a) introduzione di un credito d'imposta per le imprese di produzione audiovisiva e cinematografica, da utilizzare in compensazione ai sensi del citato decreto legislativo n. 241 del 1997, non superiore al 25 per cento del costo complessivo di produzione di opere cinematografiche, con un limite massimo annuo non eccedente, per ciascuna impresa, euro 2.500.000 e condizionato al

sostenimento in Italia delle relative spese di produzione;

b) introduzione di un credito d'imposta per le imprese di distribuzione cinematografica, da utilizzare in compensazione ai sensi del citato decreto legislativo n. 241 del 1997, pari al 15 per cento delle spese complessivamente sostenute per il lancio e la promozione di opere di nazionalità italiana riconosciute di interesse culturale, con un limite massimo annuo non eccedente, per ciascuna impresa, euro 3.000.000;

c) introduzione di un credito d'imposta per le imprese di esercizio cinematografico da utilizzare in compensazione ai sensi del citato decreto legislativo n. 241 del 1997, pari:

1) al 20 per cento delle spese complessive sostenute per la realizzazione di nuove sale con un limite massimo non eccedente euro 5.000.000 per ciascuna sala;

2) al 20 per cento delle spese complessivamente sostenute per la ristrutturazione, l'ammodernamento e l'adeguamento strutturale e tecnologico delle sale esistenti e dei loro impianti, apparecchiature e servizi accessori, con un limite massimo annuo non eccedente euro 500.000 per ciascuna sala. La percentuale è aumentata al 60 per cento per l'introduzione e l'acquisizione di impianti e di apparecchiature destinati alla proiezione digitale.

3. Sono riconosciuti in favore di imprese di produzione nazionali che prestino servizi di produzione esecutiva sia cinematografica che televisiva, indipendentemente dalla tipologia e dal minutaggio della produzione, utilizzando mano d'opera italiana, su incarico di committenti esteri, benefici fiscali, in forma di credito di imposta, da utilizzare in compensazione ai sensi del citato decreto legislativo n. 241 del 1997, non superiori al 35 per cento del fatturato annuo complessivo netto direttamente imputabile a dette attività di produzione esecutiva, con un limite annuo

non eccedente, per ciascuna impresa, euro 2.000.000 e condizionato al sostenimento in Italia di spese di produzione, direttamente o indirettamente ad opera dei suddetti committenti esteri.

4. Le regioni, nell'ambito delle attività di promozione del territorio regionale, promuovono l'introduzione di norme analoghe a quelle di cui ai commi da 1 a 4, finalizzate a concedere ai soggetti di cui ai medesimi commi benefici fiscali in forma di credito di imposta a valere sulle addizionali regionali e sull'imposta regionale sulle attività produttive.

5. I parametri, i criteri e le modalità del riconoscimento e dell'attribuzione dei benefici fiscali di cui ai commi 1, 2 e 3, come anche i requisiti dei soggetti richiedenti e beneficiari, le procedure, gli adempimenti e la documentazione da produrre per l'accesso a detti benefici fiscali, sono stabiliti con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico, previa acquisizione del parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

6. Le modalità del riconoscimento e della attribuzione dei benefici fiscali di cui al comma 5, nonché i requisiti dei soggetti richiedenti e beneficiari, le procedure, gli adempimenti e la documentazione da produrre per l'accesso a detti benefici fiscali, sono stabiliti dalle regioni, sulla base dei criteri stabiliti, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, su proposta del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

CAPO VI

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 14.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*.

